

**REGOLAMENTO (CE) N. 3597/93 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1993**

**che fissa, per la campagna 1994 l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni
prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione,
del 23 dicembre 1992, che fissa le regole generali relative
alla concessione di un aiuto di riporto per taluni prodotti
della pesca ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE)
n. 2134/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,
considerando che l'aiuto di riporto ha per scopo d'incitare
le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati
dal mercato, onde evitare la loro distruzione;
considerando che l'ammontare dell'aiuto di riporto deve
essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del
mercato dei prodotti in causa;
considerando che, in base ai dati concernenti le spese
tecniche e finanziarie inerenti le operazioni in causa rile-
vate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo
dell'aiuto per la campagna 1994 al livello indicato in alle-
gato;

considerando che le misure previste dal presente regola-
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994 l'ammontare dell'aiuto di riporto
per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D e E del
regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio ⁽³⁾ è fissato al
livello indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1993.

Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 29.
⁽²⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 86.

⁽³⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.